

N.RG 1185 / 2025



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CERIGNOLA
GIUDICE DI PACE DI CERIGNOLA
SENTENZA

Il Giudice di Pace di CERIGNOLA, Dott. LUCIA FUSARO, all'udienza del giorno
04.02.2026 nella causa civile R.G. n.1185 / 2025

vertente tra

[REDACTED] (CF [REDACTED]) - Avv. FRANCESCO
DIMUNDO

-OPPONENTE-

contro

PREFETTURA DI [REDACTED] (CF [REDACTED]) - Dr. [REDACTED]

-OPPOSTA-

ha pronunciato

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE



Con ricorso ritualmente notificato l'istante, a mezzo del suo difensore proponeva opposizione, chiedendone l'annullamento, avverso il verbale di accertamento emesso dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni n. SCV /0007912633, in data 16.07.2025 e notificato il 05.08.2025, con il quale si contestava che il giorno 11.05.2025, alle ore 20:11:24.801, il conducente del veicolo targato [REDACTED] a lui intestato, sulla Autostrada A14 Bologna – Bari - Taranto, in direzione Sud, nel tratto lungo Km 19.243 superava sì oltre 40 km / h e di non oltre 60 km / h i limiti di velocità previsti, pertanto, si comminava la relativa sanzione pecuniaria, nonché decurtazione di punti 6 dalla patente di guida.

A fondamento dell'opposizione l'istante, si doleva, tra l'altro, del fatto che l'apparecchiatura di controllo elettronico della velocità non risultava omologata. Per tali motivi chiedeva procedersi all'annullamento del verbale impugnato.

Il Giudice con decreto fissava l'udienza di comparizione delle parti ex art. 204 bis del Codice della Strada.

La Prefettura si è costituita, e ha fatto pervenire scritto difensivo e/o la documentazione relativa alla pratica de qua.

All'esito di detta udienza di comparizione il Giudice ha deciso la causa, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 150/2011 nonché delle sentenze della Corte Costituzionale n.534/90 e n. 507/95.

L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.

In via preliminare, va rilevato che l'opposizione è stata tempestivamente e ritualmente proposta, dinanzi al Giudice competente per materia e per territorio. Venendo ora al merito del giudizio de quo, va rilevato che la Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 10505/2024 (in senso conforme Cass. n. 3335/2024), nonché con ordinanza n.132/2025 ha sancito e ribadito che l'omologazione si differenzia dall'approvazione essendo quest'ultima consistente in un procedimento che non richiede la comparazione con il prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione consiste in una procedura di natura necessariamente tecnica per garantire la funzionalità e la precisione dello strumento elettronico. Il giudice è tenuto ad accertare se le verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità. La Corte ha stigmatizzato le circolari ministeriali laddove avallano una



possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, in quanto l'art. 45 co. 6 del Codice della Strada non opera alcuna equiparazione tra approvazione ed omologazione.

L'opposta P.A., pur costituita, non ha dato prova che al di fuori dell'approvazione lo strumento utilizzato sia stato anche omologato.

Tenuto conto che la P.A. nei giudizi de quibus, pur se opposta rimane parte attrice, cui spetta provare le ragioni su cui fonda le sue pretese ex art. 2697 c.c., il dato che essa non dia la prova di aver agito nel rispetto delle leggi e regolamenti, in modo da caducare le doglianze non manifestamente peregrine del ricorrente, importa l'accoglimento del ricorso.

Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione sollevata in ricorso, questo va accolto.

Data la natura della materia trattata, motivi di equità importano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;
- 2) Spese compensate integralmente ex art. 92, com.2 C.p.c.;
- 3) Sentenza provvisoriamente esecutiva.
- 4) Giorni 30 per il deposito.

Così deciso in CERIGNOLA il 04-02-2026

Il Giudice di Pace

Dott. LUCIA FUSARO

